



Comune di Mori

Provincia di Trento

Prot. n. cf728-24/12/2020-0020734/P

Mori, 22 dicembre 2020

ORDINANZA N. 327

Oggetto: divieto su tutti il territorio comunale all'interno del centro abitato di accensione di fuochi, di lanci di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

IL SINDACO

Considerato:

- che l'usanza di far esplodere petardi, botti, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici turba il normale svolgimento della vita nei centri abitati creando concreto pericolo per l'incolumità delle persone, soprattutto con riferimento ai neonati, ai bambini ed alle persone di età avanzata, nonché per l'incolumità degli animali;
- che tale condotta può in ogni caso creare concretamente episodi di disturbo e turbativa alla quiete ed alla salute delle persone e degli animali oltreché causare il danneggiamento a cose;
- che senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni alle persone e cose e per tutelare il benessere degli animali, esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti potenzialmente pericolosi sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse fortuitamente colpito;

Preso atto che il pericolo, sia pure in misura minore, sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o siano utilizzati da bambini e che il rilascio in atmosfera di lanterne volanti, dette anche "lanterne cinesi", può creare situazioni di pericolo di incendi, stante la loro prolungata permanenza in aria e tendenza a spostarsi anche per chilometri rispetto al luogo di lancio, cosicché ne diviene difficile il controllo;

Considerato, altresì, in questo periodo di emergenza epidemiologica che:

- l'usanza di fare esplodere i botti, soprattutto nell'ambito della popolazione più giovani, viene generalmente esercitata in gruppo o, comunque, alimenta occasioni di assembramenti più o meno ampi, ciò che è necessario evitare e disincentivare per evitare anche il solo rischio della diffusione del Covid;
- qualora si verificassero incidenti derivanti dallo scorretto uso di petardi, botti, mortaretti ecc, o dal loro maneggio inesperto, gli interventi sanitari andrebbero ad aggravare ulteriormente una situazione dal punto di vista sanitario già difficile;

Preso atto inoltre che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è oggetto di lamentele da parte della cittadinanza, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo anche in presenza di bambini e che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

Considerato che negli anni pregressi questa Amministrazione aveva già provveduto ad adottare provvedimenti di divieto all'uso dei botti, che hanno sortito l'effetto di ridurre in parte le



Comune di Mori

Provincia di Trento

emissioni rumorose, e che nello specifico, l'ordinanza n. 128 di data 31/12/2019 è in vigore fino al 31/12/2020;

Visto l'art. 62 del Regolamento di Polizia Urbana che dispone: *“Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo...”* ed inoltre *“E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi”*.

Visto l'art. 16 del Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale;

Vista l'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267 che regola le sanzioni comunali per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali nonché alle ordinanze adottate dal Sindaco;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 681;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S.:

ORDINA

Con decorrenza dal 01 gennaio 2021, su tutto il territorio comunale:

- il **DIVIETO ASSOLUTO** all'interno del perimetro dei centri abitati d'accensione di fuochi, lanci di fuochi d'artificio, di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- il **DIVIETO ASSOLUTO** sull'intero territorio comunale di rilascio in aria di lanterne volanti dette anche “lanterne cinesi”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento. L'accertamento di eventuali violazioni della presente ordinanza spetta, ai sensi della legge 689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e la trasgressione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 a Euro 500,00**.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 76 - 5° comma del D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.2005, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Stefano Barozzi



Comune di Mori

Provincia di Trento

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- al Comando Polizia Locale Mori Brentonico Ronzo-Chienis
- alla Stazione Carabinieri di Mori
- al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mori
- alla Stazione Forestale di Mori
- all'Istituto comprensivo di Mori

